



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

ECONOMIA E FISCALITÀ

Il Sistema degli incentivi fiscali di interesse per le costruzioni al 2017

EF

Il Sistema degli incentivi fiscali di interesse per le costruzioni al 2017

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura di Marco Zandonà.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferrà, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. aprile 2017

Indice

Premessa	pag 02
1. Detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie e “Bonus Mobili”	pag 03
2. Proroga e rimodulazione dell’“Ecobonus”	pag 04
3. Proroga e rimodulazione del “Sismabonus”	pag 08
4. Le linee guida per la classificazione del rischio sismico	pag 09
5. “Sismabonus” – lavori condominiali	pag 12
6. La cessione dei crediti fiscali	pag 14

PREMESSA

La presente Guida offre una panoramica sulle detrazioni fiscali, cd. “**bonus casa**”, ad oggi in vigore per gli interventi di **ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica** degli edifici.

In particolare, il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 che, con riferimento alle agevolazioni fiscali per la casa, ha previsto, in sintesi:

- la **proroga**, per il **2017**, della **detrazione IRPEF del 50%** per le spese sostenute per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** delle **abitazioni** e acquisto di **mobili ed elettrodomestici**, cd. “bonus mobili”;
- la **proroga**, per tutto il **2017**, della **detrazione IRPEF/IRES** per la **riqualificazione energetica degli edifici esistenti** nella misura potenziata del **65%** e la **rimodulazione** del cd. “**ecobonus**” per gli interventi condominiali, **fino al 31 dicembre 2021**, con un **aumento della percentuale** di detrazione in ragione dell’intervento effettuato;
- la **proroga per 5 anni (2017-2021)** della **detrazione IRPEF/IRES** delle **spese** sostenute per interventi di **messa in sicurezza statica** delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, cd. “**sismabonus**”.

Per completezza, si allega l’ultima **Guida dell’Agenzia delle Entrate, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”**, aggiornata a **febbraio 2017**, che, oltre a riepilogare

Le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2017, illustra i più recenti chiarimenti di prassi emanati dagli Uffici¹.

1. DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E “BONUS MOBILI”

La legge n. 232/2016 (cd. “*Bilancio 2017*”) ha prorogato il potenziamento della **detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni** (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora **nella misura del 50%** per le **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2017**, da assumere entro il **limite** massimo di **96.000 euro** (art.2, co.1, lett.c, n.1 e n.4).

La **proroga** a tutto il **2017** riguarda anche la **detrazione del 50%** per l’**acquisto** di **abitazioni** facenti parte di **edifici** interamente **ristrutturati da imprese** (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).

Si ricorda che, per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2018**, la detrazione riprenderà ad operare nella **misura ordinaria del 36%**, nel **limite massimo di 48.000 euro**, ai sensi dell’art.16-*bis* del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante.

Sempre per il 2017, viene altresì prorogata la **detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici**, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, **nella misura del 50%** per le

¹ Cfr. ANCE “*Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili” – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate*” - ID N. 27792 del 14 marzo 2017.

spese sostenute sino al 31 dicembre 2017 (ma gli interventi devono essere stati eseguiti dal 1° gennaio 2016).



2. PROROGA E RIMODULAZIONE DELL' "ECOBONUS"

Anche la **detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti**, continuerà ad applicarsi **nella misura del 65%** per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017** (art.2, co.1, lett.a, nn.1-3, legge 232/2016).

Inoltre, per i soli **interventi che riguardano l'intero condominio** la suddetta **proroga** è estesa **fino al 31 dicembre 2021** (proroga quinquennale), con un **aumento della**

percentuale di detrazione in ragione dell'intervento effettuato, così come da tempo richiesto dall'ANCE.

In particolare, la **percentuale ordinaria del 65%** viene **elevata**:

- **al 70%** se l'intervento riguarda l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio,
- **al 75%** se l'intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (occorre ottenere un miglioramento della classe energetica).

In entrambi i casi, la **sussistenza delle condizioni** suddette deve essere **asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica** (cd. APE), di cui al citato DM 26 giugno 2015.

All'ENEA spetterà, poi, il compito di procedere a verifiche, anche a campione, sulle suddette dichiarazioni ed, in caso di accertata non veridicità delle stesse, verrà comminata la decadenza dal beneficio, con ripresa a tassazione degli importi di detrazione indebitamente fruiti, ferma restando la responsabilità del professionista attestante, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Con formulazione incerta, viene poi fissato a **40.000 euro**, per **ciascuna unità che compone l'edificio**, il **tetto massimo di spese agevolate**.

Non è, infatti, chiaro se tale limite si riferisca alle sole ipotesi di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, che danno diritto alle percentuali più elevate, ovvero se riguardi anche la detrazione del 65% "*ordinaria*" prorogata sino a tutto il 2017.

In quest'ultimo caso, il limite di spesa dei 40.000 euro applicato a tutti gli interventi –*sia quelli che danno diritto ad una detrazione massima di 60.000 o di 30.000 euro*– implicherebbe una consistente riduzione dell'agevolazione.

In tutte le ipotesi di intervento agevolato, condominiale o meno, resta ferma la tempistica del recupero della detrazione spettante in 10 anni, con quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le tipologie di intervento agevolato, restano confermati tutti i lavori energetici già inclusi nell'ambito applicativo dell'agevolazione (a titolo esemplificativo, cappotto dell'edificio, strutture opache verticali ed orizzontali, sostituzione di finestre comprensive d'infissi, installazione dei pannelli solari per la produzione d'acqua calda, sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione).

La proroga per il 2017 riguarda anche l'**acquisto**, l'**installazione** e la **messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative** (interventi che dal 2016 beneficiano della detrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 88, della legge 208/2015 -legge di Stabilità 2016-, che rinvia genericamente all'art.14 del DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).

Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la **possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a "soggetti privati"**, con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Si tratta, nella sostanza, dell'estensione della norma in vigore già per il 2016 (che consente, per i soggetti "*incapienti*" -pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro- di cedere il credito fiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

Al momento, nella formulazione normativa, non sono stati ancora definiti alcuni elementi che, probabilmente, troveranno spazio nel successivo Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° marzo 2017), ma che, ad oggi, non risulta ancora essere stato emanato.

In particolare, non è stata ancora fornita l’esatta definizione dei cd. “**soggetti privati**” ai quali è possibile cedere il diritto alla detrazione relativa agli interventi condominiali effettuati. In linea generale, per tali dovrebbero intendersi **sia i privati persone fisiche sia le imprese diverse da quelle esecutrici** degli interventi.

In ogni caso, è **ammessa** a favore del cessionario che riceve il credito la facoltà di **successiva rivendita dello stesso**.

Quindi, la cessione del credito potrebbe avvenire tra familiari, ad esempio tra il padre ed il figlio non conviventi, qualora quest’ultimo sostenga le spese per il lavoro condominiale ma non abbia sufficiente capienza d’imposta per la fruizione complessiva della detrazione.

Inoltre, ulteriore elemento da chiarire è legato alla **tempistica di recupero del credito da parte dell’acquirente dello stesso**.

Per i soggetti “*incapienti*”, questa coincide con la ripartizione decennale della detrazione. Tuttavia, non si esclude, anzi si auspica, che il Provvedimento attuativo delle nuove ipotesi di cessione del beneficio possa riconoscere al contribuente la possibilità di recupero del credito per periodi anche inferiori ai 10 anni.

MISURE PER L'EDILIZIA



Eco-Bonus «ordinario»

Eco-Bonus «condomini»



PROROGA E RIMODULAZIONE «ECO-BONUS»

- ☐ dal 06.06.2013 al 31.12.2017 = **detrazione 65%**
- ☐ dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi energetici eseguiti su **parti comuni condominiali** =
 - ✓ **detrazione al 70%** per interventi su involucro con incidenza > 25% della sup. disperdente lorda
 - ✓ **detrazione al 75%** per interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità dell'edificio

Cessione del credito: possibile per tutti i condomini (non solo gli incapienti) e nei confronti sia delle imprese esecutrici degli interventi sia di «soggetti privati», con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari

5

3. PROROGA E RIMODULAZIONE DEL “SISMABONUS”

La legge di Bilancio 2017 ha **prorogato per 5 anni (2017-2021)** anche la **detrazione IRPEF/IRES** delle **spese sostenute**, sino ad un ammontare **massimo di 96.000 euro**, per interventi di **messa in sicurezza statica** delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

In particolare, la **percentuale di detrazione è pari al:**

- **50%** per gli interventi “*antisismici*” eseguiti sulle parti strutturali,
- **70%** se l'intervento riduce il rischio sismico di una classe,

- **75%** se l'intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
- **80%** se l'intervento riduce il rischio sismico di due classi,
- **85%** se l'intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.

In ogni caso, l'ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare.

Rispetto al dettato normativo in vigore sino al 31 dicembre 2016, per gli interventi posti in essere **dal 1° gennaio 2017**, viene prevista:

- **la rimodulazione della percentuale di detrazione;**
- **l'ampliamento dell'ambito oggettivo**, includendo anche le abitazioni diverse dalle "*abitazioni principali*" e **l'estensione anche alla zona sismica 3** (oltre le attuali zone 1 e 2)
- **la riduzione**, da 10 a 5 anni, del **periodo di ripartizione** della detrazione.

4. LE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

In osservanza a quanto stabilito nella norma della legge di Bilancio, **il 28 febbraio 2017**, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono state emanate le "**Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni**" funzionali alla operatività

della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici.

Le Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica **Classe di Rischio Sismico**, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.

Il Rischio Sismico è la misura per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un'interazione di diversi fattori messi in relazione:

- **Pericolosità**, ovvero la probabilità che si verifichi un sisma (zone sismiche del territorio italiano);
- **Vulnerabilità**, ovvero la valutazione delle conseguenze del sisma (“risposta” degli edifici al sisma);
- **Esposizione**, ovvero valutazione socio/economica delle conseguenze (contesti).

Il decreto individua **otto classi di Rischio Sismico** per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente al rischio minore), scendendo ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore).

Inoltre, le Linee Guida forniscono **due metodologie** per la valutazione:

- una **convenzionale**, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e qualunque miglioramento del numero di classi di rischio sismico. Il metodo si basa sui metodi di analisi già previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;
- una **semplificata**, applicabile, ai fini della detrazione fiscale, agli edifici in muratura quando il miglioramento è di una sola classe di rischio.

Il decreto stabilisce anche le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Fermi restando gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001, all'art. 3 del decreto sono specificati gli **adempimenti** spettanti al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore (ove previsto per legge).

In particolare il **progettista** dell'intervento strutturale **assevera**, secondo il modello riportato nell'Allegato B al decreto, **la classe di rischio dell'edificio** precedente l'intervento e quella **conseguibile** a seguito dell'esecuzione dello stesso.

Il **direttore dei lavori** e il **collaudatore statico**, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, **attestano**, per quanto di rispettiva competenza, la **conformità** degli **interventi eseguiti** al **progetto** depositato, come asseverato dal progettista.

L'asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere **consegnate in copia al committente** oltre che depositate allo sportello unico competente.

Il decreto non entra nel merito delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali connesse all'esecuzione degli interventi, limitandosi a precisare che le suddette certificazioni sono comunque necessarie per l'ottenimento dei benefici fiscali.

Per contro, le modalità di utilizzo delle agevolazioni, anche mediante la cessione del credito d'imposta a soggetti terzi (di cui all'art.16, co.1-quinquies, DL 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013), saranno definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in corso di emanazione.

Ovviamente, l'attestazione finale, in merito alla conformità dell'intervento eseguito al progetto asseverato, consentirà all'Agenzia delle Entrate di effettuare le necessarie verifiche sulla spettanza dei benefici fiscali in capo ai contribuenti.

Il decreto prevede, infine, la istituzione di una **Commissione consultiva per il monitoraggio** dell'applicazione delle Linee guida, oltre che del decreto stesso, anche ai fini di proposte di modifica o integrazione che si rendessero necessarie.

5. “SISMABONUS” – LAVORI CONDOMINIALI

Per quanto riguarda i **lavori antisismici su parti comuni condominiali**, la legge 232/2016 ha introdotto la **possibilità di cedere la detrazione** (spettante ad ogni condomino) sotto forma di **credito d'imposta alle imprese esecutrici o a soggetti privati**, ma **con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari**.

Allo stesso modo, non è stata ancora fornita esatta definizione dei cd. “**soggetti privati**” ai quali è possibile cedere il diritto alla detrazione relativa agli interventi condominiali effettuati.


In linea generale, per “**soggetti privati**” dovrebbero sempre intendersi **sia i privati persone fisiche** (es. cessione tra padre/figlio), **sia le imprese diverse da quelle esecutrici** degli interventi, tra queste vanno annoverati i soggetti specializzati nella compravendita di crediti di natura commerciale (es. fondi, società di factoring, ecc.). Sono, però, esplicitamente esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Anche in questo caso, è **ammessa** a favore del cessionario che riceve il credito la facoltà di **successiva rivendita dello stesso beneficio**.

Anche per quanto riguarda il “*sismabonus*” valgono le medesime valutazioni sopra evidenziate per la cessione del credito derivante dall' “*ecobonus*”.

Le modalità attuative della cessione saranno stabilite da un Provvedimento, di imminente emanazione, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il cui iter è attentamente seguito dall'ANCE per garantire l'approvazione di modalità semplificate. Occorre garantire il massimo utilizzo di tale nuovo strumento, in modo che sia in grado di finanziare gran parte del costo degli interventi, a prescindere dalla capienza d'imposta IRPEF del proprietario o detentore dell'unità immobiliare.

MISURE PER L'EDILIZIA

	PROROGA E RIMODULAZIONE «SISMABONUS»
 «Sismabonus»	<ul style="list-style-type: none">☐ dal 01.01.2017 al 31.12.2021= per interventi «antisismici» eseguiti su <u>abitazioni</u> e immobili produttivi in <u>zone sismiche 1, 2 e 3</u>, da ripartire in <u>5 anni</u><ul style="list-style-type: none">✓ detrazione al 50% per interventi sulle parti strutturali✓ detrazione al 70% per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe✓ detrazione al 80% per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi
«Sismabonus» condomini	<ul style="list-style-type: none">☐ dal 01.01.2017 al 31.12.2021= per interventi «antisismici» eseguiti su <u>interi condomini</u> in <u>zone sismiche 1, 2 e 3</u>, da ripartire in <u>5 anni</u><ul style="list-style-type: none">✓ detrazione al 50% per interventi sulle parti strutturali✓ detrazione al 75% per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe✓ detrazione al 85% per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi

MISURE PER L'EDILIZIA



PROROGA E RIMODULAZIONE «SISMABONUS»



Classificazione rischio sismico dell'edificio: entro 28.02.2017, emanazione decreto MIT che definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni



Spese detraibili: tra i costi detraibili dell'intervento rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili (propedeutici ai lavori agevolati)



Cessione del credito: possibile per tutti i condomini (non solo gli incapienti) e nei confronti sia delle imprese esecutrici degli interventi sia di «soggetti privati» (con esclusione espressa delle banche e degli intermediari)

6. LA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI

Al fine di garantire il buon andamento del nuovo strumento agevolativo è necessario che la **normativa che regolerà la possibilità di cedere i crediti maturati** possa trovare la massima diffusione, attraverso regole chiare e semplici da attuare.

Questi i punti cardine cui il Decreto dovrebbe ispirarsi.

a) Distinzione tra diritto di cessione e diritto di utilizzo del credito

É essenziale che la possibilità di cedere il credito fiscale venga riconosciuta a tutti i condomini interessati, già dall'approvazione del progetto dell'intervento di prevenzione sismica, senza attenderne l'esecuzione.

Questo può materialmente compiersi, a seguito del via libera da parte dell'assemblea condominiale, con la conclusione dell'*iter* amministrativo di autorizzazione urbanistica dell'intervento.

L'esigenza di anticipare al massimo la possibilità del condomino di cedere il proprio credito va, comunque, conciliata con la corrispondente necessità di consentire all'Erario una più efficace attività di monitoraggio e controllo sulla spettanza dei benefici fiscali suddetti.

Tale scopo può essere congiuntamente ottenuto, stabilendo una netta **distinzione temporale tra momento dal quale il credito d'imposta può essere ceduto dal condomino a soggetti privati terzi e momento dal quale questo può essere effettivamente utilizzato dal soggetto acquirente.**

Nella sostanza, l'acquirente potrà utilizzare il credito per gli importi corrispondenti ai SAL liquidati al condominio anno per anno, che verranno attestati e comunicati all'Agenzia delle Entrate da parte del condominio stesso, così da permettere i relativi controlli.

b) Diritto di cessione del credito anche per i "capienti"

Va riconosciuta la possibilità di cedere il credito fiscale a tutti i condomini interessati, a prescindere che si tratti o meno di soggetti "capienti", overosia soggetti che hanno un'imposta da cui poter detrarre l'importo corrispondente al credito.

Si ricorda, infatti, che l'istituto della cessione del credito, come previsto nella legge di Bilancio per il 2017, non è altro che l'estensione della norma in vigore già dal 2016 (che consente ai soggetti "*incapienti*" -pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori

dipendenti con reddito sino a 8.000 euro- di cedere il credito fiscale derivante dal cd. “*Ecobonus*” alle imprese che hanno realizzato i lavori), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

In tal ambito, è opportuno che nel Provvedimento in corso di emanazione, venga confermata la possibilità di cessione del credito da parte di tutti i condomini interessati.

c) *Diritto di ricedibilità del credito acquistato*

Deve essere assicurato il diritto di ricedere il credito d'imposta acquisito in modo da garantirne la più ampia circolazione.

La disciplina normativa, infatti, ammette a favore del cessionario del credito d'imposta la facoltà di successiva rivendita dello stesso, alternativamente al suo utilizzo in compensazione.

Tale possibilità è in linea con il dettato normativo, che garantisce i presupposti per un utilizzo flessibile dello strumento del credito.

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 383 9



9 788886 983839